



REGOLAMENTO PUBBLICITA' SULLE STRADE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'8 febbraio 2010)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 NORME GENERALI
- ART. 3 DIVIETI GENERALI
- ART. 4 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

TITOLO II. PROVVEDIMENTI

- ART. 5 AUTORIZZAZIONI – competenze
- ART. 6 AUTORIZZAZIONI - procedimento
- ART. 7 AUTORIZZAZIONI - esclusioni
- ART. 8 AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA
- ART. 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART. 11 SANZIONI

TITOLO III. MEZZI PUBBLICITARI

- ART. 12 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 13 INSEGNE DI ESERCIZIO
- ART. 14 PREINSEGNE
- ART. 15 CARTELLI
- ART. 16 STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
- ART. 17 TARGHE, COLONNE PUBBLICITARIE, TRESPOLI PUBBLICITARI
- ART. 18 TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI
- ART. 19 AFFISSIONI

TITOLO IV. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

- ART. 20 LE PRIORITA' NEL POSIZIONAMENTO
- ART. 21 IL POSIZIONAMENTO
- ART. 22 LE DISTANZE
- ART. 23 ARRETRAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 24 PERCENTUALI DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE A PARCHEGGIO
- ART. 25 DEROGHE

TITOLO V. NORME PARTICOLARI

- ART. 26 BENI CULTURALI
- ART. 27 VOLANTINAGGIO NORME PARTICOLARI
- ART. 28 PUBBLICITA' FONICA
- ART. 29 PUBBLICITA' SUI VEICOLI
- ART. 30 IL CATASTO DELLA PUBBLICITA'

TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

- ART. 31. NORME TRANSITORIE
- ART. 32 NORME ABROGATE E DI RINVIO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
- 2) E' sottoposto al presente regolamento qualsiasi mezzo pubblicitario, in luogo pubblico o in vista dallo stesso, così come definito nel successivo art. 4.

ART. 2. NORME GENERALI

- 1) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di Giffoni Valle Piana.
- 2) Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 3) Nel territorio comunale vengono allestiti impianti riservati alle affissioni spontanee, localizzati con provvedimento autonomo di Giunta Municipale, la cui manutenzione è curata dal Servizio Pubbliche Affissioni che provvederà al rinnovo degli spazi a scadenze fisse mensili riportate sull'impianto.
- 4) Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto all'art. 55 del DPR n°495 del 16.12.1992, indicante:
 - Il numero di autorizzazione;
 - La data di emissione;
 - La scadenza;
 - I dati identificativi del titolare.
- 5) Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici gli uffici preposti inviteranno entro un congruo termine il titolare dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7, a rimuovere gli impianti pubblicitari o informativi che la Polizia Locale reputi di disturbo ovvero non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto. In questo caso l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, ed il titolare dell'autorizzazione deve chiedere nuova autorizzazione.
- 6) Nel caso in cui a seguito dell'invito di cui al precedente punto il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
- 7) In tutti i casi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle infrastrutture stradali, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o informativi di disturbo ai lavori per permettere l'effettuazione dei lavori, procedendo al successivo ripristino degli stessi. Nel caso in cui dai lavori derivi l'incompatibilità con le prescrizioni contenute nel presente regolamento dell'impianto pubblicitario, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 5 e 6.
- 8) La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.
- 9) Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero

del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

ART. 3. DIVIETI GENERALI

- 1) E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.
- 2) E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.
- 3) E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune.

ART. 4. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- 1) Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2) Si definisce inoltre: Targa, l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa; Bacheca, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile; Stele o Totem, l'insegna realizzata su pannello sciolto, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
- 3) Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 3 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- 4) Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 5) Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con un sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 6) Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta.

- 7) La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che luce indiretta. servizio.
- 9) Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

TITOLO II. PROVVEDIMENTI

ART. 5. AUTORIZZAZIONI – competenze

- 1) La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
- 2) Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
- 3) L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

ART. 6. AUTORIZZAZIONI - procedimento

- 1) L'apposizione di mezzi pubblicitari è subordinata ad autorizzazione del responsabile del settore competente; il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, presentando apposito modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro e inequivocabile il mezzo pubblicitario, la sua collocazione e le distanze quotate delle vicine preesistenze: fino a 150 m. nel centro abitato e 300 m. in zona extraurbana, e allegando un'autodichiarazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- 2) Le domande devono essere presentate ed espletate esclusivamente sui moduli

predisposti dall'Amministrazione. La documentazione a corredo delle istanze così come la modulistica potrà essere integrata o modificata con apposita disposizione di servizio emanata dal responsabile dell'ufficio comunale competente e in particolare, quando lo rendano necessario norme statali, regionali, regolamentari sopravvenute. Entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà cura dell'ufficio competente la predisposizione della modulistica sulla base del presente regolamento.

- 3) Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda. La domanda di rinnovo va presentata all'ufficio competente il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata.
- 4) Durante tale periodo, il procedimento amministrativo rimane sospeso, e riprende il suo normale corso dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- 5) L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1.
- 6) Fuori e dentro dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Polizia Locale, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 20 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. (*silenzio assenso*).
- 7) L'autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia Locale con anche parere in materia di sicurezza stradale.
- 8) E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo di cui all'art. 2 comma 7 del presente regolamento. La volturazione non comporta la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7. AUTORIZZAZIONI – esclusioni

- 1) L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) Vetrofanie e locandine se non alterano il valore minimo consentito di R.A.I.;
 - b) Targhe al di sotto del formato cm. 25x35, in metallo spazzolato o vetro o similari;
 - c) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora non sia direttamente visibile da strade, piazze e altri spazi di uso pubblico.

ART. 8. AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA

- 1) Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari;
- 2) Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se questi costituiscono modifica permanente dello stato dei luoghi, salvo l'autorizzazione di

cui all' art. 6, previo parere favorevole dell'Organo Collegiale per le funzioni consultive in materia paesaggistica – ambientale;

- 3) La collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 6, al nulla osta rilasciato dalla dell'Organo Collegiale per le funzioni consultive in materia paesaggistica - ambientale; Ai fini del presente articolo, costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi l'apposizione di un mezzo pubblicitario per una durata superiore a 120 giorni.

ART. 9. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) quant'altro previsto dal presente regolamento.

ART. 10. COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

- 1) L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per le posa di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.
- 2) I termini di cui al precedente comma, sono ridotti a 30 giorni, per le domande temporanee di competenza della Polizia Locale.
- 3) Fatte salve le autorizzazioni per preinsegne, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici e altri mezzi di pubblicità temporanea anche all'interno delle stazioni di servizio, nonché la pubblicità con mezzi sonori di competenza dell'ufficio Polizia Locale, le altre autorizzazioni sono di competenza dell'ufficio tecnico.
- 4) Alla Polizia Locale è demandato il compito di verificare la corrispondenza del mezzo pubblicitario a quanto contenuto nel TITOLO IV del presente Regolamento;
- 5) I pareri da rilasciare alla Provincia per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, sono rilasciati per quanto di competenza dall'ufficio Polizia Locale e dall'ufficio Tecnico, a seguito di conferenza di servizi.
- 6) L'ufficio tecnico comunale ed il settore Polizia Locale, rispettivamente per le autorizzazioni di propria competenza, sono tenute a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e la descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.
- 7) Le posizioni autorizzate dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto pubblicità istituiti ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
- 8) Ogni 3 anni, l'amministrazione comunale, tramite l'UTC, con l'ausilio dell'ufficio Polizia Locale, deve predisporre un rapporto sulla densità pubblicitaria nel territorio comunale.

- 9) Ogni anno gli uffici competenti verificano la decadenza delle autorizzazioni triennali e provvedono ad emettere diffida di rimozione nei confronti del responsabile. Nel caso di inosservanza da parte del responsabile di quanto ordinato, il responsabile dell'ufficio tecnico riferisce, per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del vigente C.d.S., al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, e procede direttamente alla rimozione degli impianti decaduti e non rinnovati, ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore. La verifica della decadenza delle autorizzazioni è altresì effettuata periodicamente dall'ufficio Polizia Locale, all'interno dei propri compiti di controllo.
- 10) La Polizia Locale deve vigilare anche sul rispetto delle presenti norme, e nei casi di accertata inosservanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, riferisce al responsabile dell'ufficio tecnico, procedendo ove previsto direttamente alla diffida ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 nei confronti dell'autore della violazione, o proprietario o possessore del suolo privato, per la rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 11. SANZIONI

- 1) Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
- 2) Alla stessa sanzione è soggetto colui che effettua pubblicità sonora nel territorio comunale.
- 3) La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, la pubblica amministrazione¹ provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.
- 5) In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

TITOLO III. MEZZI PUBBLICITARI

ART. 12 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3) Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento,

riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.

- 4) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
- 5) Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
- 6) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; all'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.
- 7) I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del DPR 495/92 devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- 8) Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a mq. 0,7.
- 9) Nell'intero territorio comunale sono vietati:
 - a) insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:
 - uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo in quest'ultimo caso specifiche convenzioni con l'A.C.
 - posizionati su alberi;
 - uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
 - se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
 - se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
 - se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
 - se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
 - a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
 - se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;
 - b) mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;
 - c) insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati sui tetti o coperture in genere, sia autoilluminanti che a luce indiretta;
 - d) cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, così come disposto dall'art. 9.;
 - e) cartelli e impianti di pubblicità e propaganda posti fuori dal centro abitato,

lungo la SP25, all'interno del centro abitato, lungo via V.Fortunato, ad esclusione di quelli destinati alle attività inerenti le stazioni di servizio e posti all'interno delle aree di loro pertinenza;

f) manufatti circolari di protezione delle alberature;

g) cartelli illuminati a luce diretta o riflessa o schermata;

10) All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti pubblicitari è consentito in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, purchè:

a. collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art.51 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché a distanza non inferiore a ml 1,50 al limite della carreggiata, al di fuori del marciapiede;

b. collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

c. vengano osservate le seguenti distanze minime:

- mt 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizioni;
- mt 5 prima dei segnali di indicazioni;
- mt 5 metri dopo i segnali di indicazioni;
- mt 15 metri prima delle intersezioni (incroci);
- mt 10 dopo le intersezioni;
- mt 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

ART. 13. INSEGNE DI ESERCIZIO

1) E' esclusivamente consentita nell'intero territorio comunale la collocazione di:
Insegne di esercizio sulla base di quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.

2) Le caratteristiche delle insegne devono trovare obbligatorio raccordo con quanto contenuto nel Regolamento Edilizio.

ART. 14. PREINSEGNE

1) Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegna) si dettano le seguenti prescrizioni particolari in aggiunta ai disposti del Codice delle Strada:

- sono autorizzate per le sole attività industriali, commerciali e terziarie di rilevante dimensione e comunque con un numero di occupati non inferiore a 3;
- le distanze di cui al successivo art. 23, limitatamente alla distanza dalle intersezioni può essere diminuita sino ad un massimo di mt. 5.
- i segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che può contenere:
 - a) massimo 6 cartelli in zona centro abitato dimens. cartello cm. 100 x 20;
 - b) massimo 10 cartelli in zona fuori dal centro abitato dimens. Cartello cm. 125 x 25

- 2) Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine:
 - a) frecce diritto;
 - b) frecce indicanti a sinistra;
 - c) ultimo le frecce indicanti a destra;
- 3) Gli impianti possono essere raddoppiati lateralmente solo nelle zone fuori dal centro abitato.
- 4) In caso di raddoppio, come previsto al comma precedente, l'ordine delle frecce sarà il seguente:
 - Sul pannello di sinistra andranno posizionate le frecce di direzione sinistra, e nella parte superiore quelle diritto;
 - Sul pannello di destra andranno posizionate le frecce di direzione destre, e nella parte superiore le frecce diritto.
- 5) In caso di specifiche convenzioni con l'A.C., le disposizioni contenute nei precedenti commi possono essere derogate.
- 6) Le paline di sostegno per i segnali di indicazione, per la prima installazione saranno installate a cura e spese del Comune

ART. 15. CARTELLI

- 1) All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 2,00 x 1,40; se a poster di forma rettangolare con superficie massima mq 3,00. Sempre nei centri abitati possono essere autorizzati a secondo dei casi da valutarsi di volta in volta, cartelli delle dimensioni di 3x5 – massimo 15 metri quadrati – e fuori dai centri abitati per un massimo di mt 3x6 – diciotto metri quadrati.
- 2) I cartelli per la pubblicità temporanea, all'interno dei centri abitati, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m. 1,00 x H 1,40 con altezza massima totale da terra di m. 2,00.
- 3) I cartelli informativi pubblicitari di cantiere per interventi non soggetti a piani attuativi, per opere private e pubbliche, devono essere accorpati in un unico impianto, non ripetuto, con dimensioni massime di mq 3,00 e posti in opera dopo l'inizio lavori e non su facciate di pregio ambientale

ART: 16 STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

- 1) L'uso di tele trasversali e striscioni soprassuolo, eccetto particolari situazioni di interesse pubblico, e previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, è vietata nella sola zona A;
- 2) L'uso di tele trasversali soprassuolo è consentito in zona B solo per manifestazioni o spettacoli; l'eventuale sponsorizzazione pubblicitaria deve avere superficie massima occupata per ogni faccia di mq. 1,00 vuoto per pieno;
- 3) L'uso di tele trasversali soprassuolo è libera in zona C nel rispetto delle norme distanze di cui al comma 10 art.51 del DPR.495/92;
- 4) Gli stendardi devono essere posati con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire ostacolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici.
- 5) L'informazione temporanea finalizzata alla promozione pubblicitaria, per manifestazioni o spettacoli, tramite striscioni, locandine e stendardi, è vietata su

strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici; è invece consentita se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi da tutto il territorio comunale entro le 24 ore successive alla manifestazione. E' fatta salva l'apposizione di manifesti sui pali luce, previa autorizzazione dell'ente proprietario, limitatamente alle zone B e C.

ART. 17. TARGHE, COLONNE PUBBLICITARIE, TRESPOLI PUBBLICITARI

- 1) Sono consentite nell'intero territorio comunale:
 - targhe a muro di dimensioni contenute e non illuminate per attività professionali ed anche per attività commerciali e/o produttive;
 - dimensioni consentite:

-	T. singole commerciali	dimens.	Max cm	50X70
-	T. plurime commerciali	dimens.	Max cm.	50 x 150
-	T. plurime professionali	dimens.	Max cm.	35 x 100
-	T. singole professionali	dimens.	Max cm.	35 x 50
 - colonne pubblicitarie o totem con altezza massima consentita di mt. 3,5;
 - trespoli pubblicitari solo in aree pedonali, rimovibili a doppia o tripla facciata con dimensioni massime di cm.100x70 per ogni singola faccia.

ART. 18. TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI

- 1) L'uso delle tende parsole a fini pubblicitari è ammesso esclusivamente con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto vuoto per pieno di $\frac{1}{2}$ della sua superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.
- 2) Le tende parsole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
- 3) Le nuove tende parsole devono essere realizzate in coerenza con il Regolamento Edilizio vigente.

ART. 19. AFFISSIONI

- 1) Sono vietate in tutto il territorio comunale:
 - le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro a su altri manufatti.
 - Si fanno salvi i manifesti anche sotto forma di poster di dimensioni superiori a 20,00 mq, questi ultimi su facciate di fabbricati, allestiti dall'Ente Autonomo Giffoni Film Festival .

TITOLO IV. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

ART. 20. LE PRIORITA' NEL POSIZIONAMENTO

- 1) In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:
- 2) **SEGNALI STRADALI**
 - a - segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - b - segnali di indicazione
- 3) **SEGNALI INFORMATIVI**

- a - segnali di nome strada e servizi d'interesse pubblico
 - b - segnali turistici e di territorio
 - c - segnali che forniscono informazioni utili per la guida
 - d - segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada
 - e - segnali industria o delle attività
- 4) MEZZI PUBBLICITARI
- a - pubbliche affissioni
 - b - pubblicità fissa
- 5) In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

ART. 21. IL POSIZIONAMENTO

- 1) All'interno del centro abitato è consentito il posizionamento di cartelli e pre-insegne con esclusione dei seguenti punti:
- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe.

ART. 22. LE DISTANZE

- 1) Le distanze indicate nel presente articolo valgono per le insegne perpendicolari al senso di marcia.
- 2) I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari, non devono essere collocati a distanza minore di:
- lungo e in prossimità delle strade:

zona C	100 mt (dal punto di tangenza delle curve orizzontali); 250 mt (dalle intersezioni); 200 mt (dagli imbocchi delle gallerie); 100 mt (dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi); 100 mt dopo le intersezioni
zone A B	50 mt (dalle intersezioni, dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie); 50 mt (dal vertice dei raccordi verticali concavi convessi);
 - prima dei segnali stradali:

zona C	250 mt (segnali di pericolo e prescrizione); 150 mt (segnali di indicazione);
zona A B	50 mt *
 - dopo i segnali stradali:

zona C	150 mt (segnali di pericolo e prescrizione); 100 mt (segnali di indicazione);
zone A B	50 mt*
 - Tra un mezzo pubblicitario ed un altro:

zona C	100 mt
zona A B	50 mt*

- 3) (*) In presenza di studi applicativi e di motivate esigenze, tali distanze possono essere ridotte a 30 mt.
- 4) Le distanze precedentemente elencate si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

ART. 23. ARRETRAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) Sulla base delle priorità già definite, si introducono le seguenti aree di pertinenza individuate in arretramento laterale alle carreggiate e riservate alle seguenti funzioni:
 - a) I^ Priorità area riservata a SEGNALI STRADALI fino a 3 mt. dal limite della carreggiata
 - b) II^ Priorità area riservata a SEGNALI INFORMATIVI oltre 3 mt. dal limite della carreggiata
 - c) III^ Priorità area riservata a MEZZI PUBBLICITARI oltre 6 mt. dal limite della carreggiata
- 2) Fermo restando il rispetto dei principi di sicurezza stradale, le suddette distanze sono derogabili in caso di motivate esigenze.

ART. 24. PERCENTUALI DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE A PARCHEGGIO

- 1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, nonché nelle isole informative e nelle aree di pertinenza delle attività, la percentuale occupabile da cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari non può essere superiore all'5% della superficie complessiva delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio e dalle aree per isole informative e dalle aree di pertinenza delle attività, se poste lungo le strade di tipo C, E ed F all'interno del centro abitato, e al 3% se poste lungo le strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Se posti in fronte di edificio o sulle recinzioni, ove consentito, il limite massimo percentuale occupabile per pubblicità (insegne escluse) o messaggi informativi, non può essere superiore all'1% della superficie di facciata o recinzione corrispondente alla singola unità immobiliare.
- 2) L'uso di pennoni bifacciali per stazioni di rifornimento sono vietati in zona A mentre sono consentiti, purché rientranti nelle percentuali massime e nel rispetto delle distanze prescritte tra mezzi pubblicitari:
- 3) Dal computo della superficie dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area a parcheggio posti fuori dal centro abitato. Nelle aree di parcheggio poste fuori dal centro abitato è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

ART. 25. DEROGHE

- 1) Le targhe di dimensioni max cm. 25x35 a lato degli ingressi, le strutture e gli arredi funzionali d'uso pubblico purché liberi da pubblicità, gli impianti contenenti la pubblicità la segnaletica e l'informazione temporanee, possono essere posti in deroga alle distanze quando opportunamente motivate.

- 2) Gli impianti di indicazione delle attività (preinsegne) sono derogabili dai limiti previsti per numero d'impianti e di cartelli e possono indicare anche attività minori se installati con provvedimenti autonomi da valutare caso per caso, nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio o isole informative purché rientranti nelle percentuali consentite di cui all'art. 25
- 3) Sono consentite forme di pubblicità temporanea mediante impianti rimovibili e uniformati nel disegno e nelle dimensioni, la cui collocazione può essere in deroga alle priorità e distanze prescritte purché non interferente con la segnaletica di sicurezza e come regolato dal comma 10 dell'art.51 del DPR.495/92.

TITOLO V. NORME PARTICOLARI

ART. 26. BENI CULTURALI

- 1) La collocazione o l'affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo di cui art. 6, ad autorizzazione della Soprintendenza.
- 2) Lungo le strade site nell'ambito o in una fascia di 10 metri dai beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità, salvo l'autorizzazione di cui all'art. 6, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nelle fascia di cui sopra sono ammessi impianti temporanei recanti informazione per manifestazioni e spettacoli di dimensioni contenute e non luminosi anche in assenza di parere favorevole della Soprintendenza.

ART. 27. VOLANTINAGGIO

1. E' vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.

ART. 28. PUBBLICITA' FONICA

- 1) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale si fa riferimento al vigente regolamento di Polizia Urbana.
- 2) La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.
- 3) La richiesta, indirizzata all'ufficio Polizia Locale, dovrà essere presentata 20 giorni prima dell'esecuzione sugli appositi moduli all'uopo predisposti in materia. Ove la domanda venga presentata nel rispetto del precedente termine temporale e delle normative di riferimento, si applica il regime previsto per il silenzio – assenso.
- 4) Le presenti norme non si applicano alla pubblicità fonica per attività politica o per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico, a cui si applicano le diverse norme previste dalla normativa nazionale e locale.
- 5) E' fatto inoltre divieto di stazionare più di 20 minuti nella stessa località. Ove la pubblicità venga svolta in forma "non itinerante" il soggetto, trascorsi i 20 minuti di cui sopra, dovrà spostarsi ad una distanza di almeno mt. 200 dalla precedente

località.

ART. 29 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

- 1) Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'articolo 57 del DPR 495/92.
- 2) Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie all'intersezione delle strade, anche se in aree di parcheggio, e fino a mt. 50 dalle intersezioni stesse.
- 3) Chiunque parcheggia veicoli con insegne pubblicitarie in corrispondenza di aree d'intersezione e comunque entro il limite di 50 metri dalle stesse, fatta salva l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs.285/92, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 12.

ART. 30. IL CATASTO DELLA PUBBLICITA'

- 1) Viene istituito il catasto della pubblicità che conterrà le seguenti informazioni:
 - Ubicazione;
 - Tipologia (Affissione Pubblica/privata);
 - Tipo (insegna di esercizio, preinsegna, cartello etc.);
 - Numero autorizzazione;
 - Data autorizzazione;
 - Data scadenza;
 - Copia autorizzazione;
 - Titolare;
 - Archivio Fotografico.
- 2) L'aggiornamento del catasto viene effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dallo stesso ufficio competente all'emanazione dell'atto.
- 3) E' di competenza dell'ufficio Polizia Locale aggiornare con i rilievi fotografici l'archivio storico del catasto. A tal fine il titolare dell'autorizzazione, entro 15 giorni dal reale posizionamento della segnaletica pubblicitaria, ovvero dalla modifica del messaggio pubblicitario dovrà comunicare all'ufficio Polizia Locale l'avvenuto posizionamento, fornendo su supporto magnetico rilievo fotografico dell'impianto.

TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

ART. 31. NORME TRANSITORIE

- 1) Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, in contrasto con le presenti norme dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- 2) In questo caso il procedimento amministrativo per il rilascio della nuova autorizzazione, ha un termine di 120 giorni, giustificato dalla possibilità che le domande di regolarizzazione siano numerose.
- 3) All'atto della presentazione della domanda il titolare del titolo autorizzativo precedente, dovrà fornire copia della documentazione precedente.
- 4) Trascorsi 3 mesi senza che sia stata presentata nuova domanda di autorizzazione ai fini di adeguarsi alle presenti norme, l'impianto verrà considerato abusivo con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 32. NORME ABROGATE E DI RINVIO

- 1) E' fatto salva l'applicazione del regolamento comunale sul pagamento della concessione di occupazione spazi pubblici ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- 2) Sono abrogate tutte norme locali incompatibili con il presente regolamento.